



2024/90125

23.2.2024

**Retifica del regolamento di esecuzione (UE) 2024/567 della Commissione, del 14 febbraio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 per quanto riguarda l'uso della prova digitale dell'origine per i prodotti originari del Brasile e la gestione dei contingenti tariffari**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L, 2024/567, 15 febbraio 2024)

Pagina 4, allegato II è così modificato:

«ALLEGATO II

“ALLEGATO XVII

**Modello di certificato di origine digitale per taluni prodotti soggetti a regimi speciali d'importazione non preferenziali di cui all'articolo 15 bis**

Note introduttive:

1. Il periodo di validità dei certificati di origine relativi ai prodotti originari di un paese terzo per i quali sono stati istituiti regimi speciali d'importazione non preferenziali è di 12 mesi a decorrere dalla data del rilascio da parte dell'autorità emittente.
2. Le autorità doganali confrontano il documento presentato dagli operatori con quello corrispondente disponibile nella banca dati online fornita dall'autorità di rilascio del paese terzo interessato. Le autorità doganali dell'Unione accettano come valido solo il documento disponibile nella banca dati del paese terzo.
3. I documenti devono essere compilati a macchina in una delle lingue ufficiali dell'Unione. Le voci nel documento stampato e presentato alle autorità doganali non devono essere cancellate o sovrascritte.
4. I documenti recano un numero di serie che ne consenta l'identificazione, nonché i seguenti dati:
  - a) nelle caselle 1 e 2, i dati che identificano rispettivamente lo speditore del paese terzo e il destinatario stabilito nell'Unione;
  - b) nella casella 3, i dati che identificano l'autorità del paese terzo che rilascia il documento e il suo simbolo;
  - c) nella casella 4, il paese di origine;
  - d) nella casella 5:
    - i) il numero di serie del titolo d'importazione rilasciato da qualsiasi Stato membro a cui il documento si riferisce;
    - ii) tutte le indicazioni complementari necessarie per l'applicazione della normativa dell'Unione che disciplina il regime speciale d'importazione;
    - iii) solo se il titolo è stato rilasciato a posteriori, la seguente indicazione in una delle lingue ufficiali dell'Unione:
      - Expedido a posteriori,
      - Udstedt efterfølgende,
      - Nachträglich ausgestellt,
      - Εκδοθέν εκ των υστέρων,
      - Issued retrospectively,
      - Délivré a posteriori,
      - Rilasciato a posteriori,
      - Afgegeven a posteriori,
      - Emitido a posteriori,
      - Annettu jälkikäteen/utfärdat i efterhand,

- Utfärdat i efterhand,
  - Vystaveno dodatečně,
  - Vālja antud tagasiulatuvalt,
  - Izsniegts retrospektīvi,
  - Retrospektyvūsis išdavimas,
  - Kiadva visszamenőleges hatályal,
  - Maħruġ retrospectivament,
  - Wystawione retrospektywnie,
  - Vyhotovené dodatočne,
  - Издаден впоследствие,
  - Eliberat ulterior,
  - Izdano naknadno;
- e) nella casella 6, il numero d'ordine della spedizione in cui le merci arrivano nel territorio doganale dell'Unione, nonché i numeri di articolo e di marcatura, il numero e la natura dei colli e la descrizione delle merci;
- f) nella casella 7, il quantitativo in chilogrammi di prodotti da immettere in libera pratica, sia in termini di massa netta che di massa lorda;
- g) nella casella 8, la firma autentica del funzionario e il sigillo autentico dell'autorità di rilascio del paese terzo, equivalente almeno alle firme elettroniche avanzate di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>. In alternativa, il sigillo può essere sostituito da un codice QR che rimanda alla banca dati in cui è conservato il documento originale in formato digitale;
- h) la casella 9 non deve essere compilata;
- i) in fondo alla pagina, nella casella 5 o nella casella 8 deve essere chiaramente indicato l'indirizzo web dove le autorità doganali possono trovare il documento originale in formato digitale.
5. Ogni documento reca un numero di serie, destinato a contraddistinguerlo, il timbro dell'autorità emittente e la firma della persona o delle persone abilitate a firmarlo.

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj>).

1 Speditore	<b>Numero del documento</b>	
2 Destinatario	3 Autorità emittente	
	4 Paese di origine	
5 Osservazioni		
6 Numero d'ordine — Marche e numeri — Numero e natura dei colli — DESCRIZIONE DELLE MERCI		7 Massa lorda e netta (kg)
8 SI CERTIFICA CHE LE MERCI DI CUI SOPRA SONO ORIGINARIE DEL PAESE MENZIONATO NELLA CASELLA N. 4 E CHE LE INDICAZIONI NELLE CASELLE N. 5 e N. 6 SONO ESATTE (*)		
9 SPAZIO RISERVATO ALLE AUTORITÀ DOGANALI DELL'UNIONE EUROPEA		
(*) Per verificare l'autenticità di questo documento è possibile scansionare il codice QR o accedere al seguente link:"».		